

Decreto federale

Disegno

sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea negli anni 2011–2013

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità;

visto l'articolo 22 capoverso 6 della legge dell'8 ottobre 1999³ sull'aiuto alle università;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 2009⁴,

decreta:

Art. 1

¹ Per il finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea negli anni 2011–2013 è stanziato un credito complessivo di 110,7 milioni di franchi.

² Il credito complessivo comprende:

milioni di franchi

- | | | |
|----|--|------|
| a. | un credito d'impegno per la partecipazione ai programmi europei «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione»; | 77,5 |
| b. | un credito d'impegno destinato all'agenzia nazionale conformemente all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007–2013) ⁵ ; | 17,9 |
| c. | un credito d'impegno per le misure collaterali. | 15,3 |

Art. 2

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2013.

¹ RS 101

² RS 414.51

³ RS 414.20

⁴ FF 2009 5419

⁵ RS ...; FF 2009 5451

Art. 3

Il Consiglio federale può effettuare spostamenti dai crediti d'impegno per l'agenzia nazionale e le misure collaterali al credito d'impegno per la partecipazione ai programmi «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione».

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.